



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 24 DEL 27/06/2024**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.**

L'Anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisette** del mese di **Giugno** alle ore **18:15**, presso l'**Aula Consiliare**, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta **Galiffi Giuliano - Sindaco**.

Dei Consiglieri comunali sono presenti **n° 13** ed assenti, sebbene invitati, **n° 0** come dal seguente prospetto:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	GALIFFI GIULIANO	X		8	PASSAMONTI ANTONIO	X	
2	ROSSI MIRKO	X		9	AZZARO JESSICA	X	
3	CORDONE DONATELLA	X		10	BALDINI NADIA	X	
4	ANDRENACCI KATIA	X		11	DEL GAONE ANGELA	X	
5	RAPINI ROSANNA	X		12	CIANELLA MARIA CRISTINA	X	
6	NOBILE ERNESTO	X		13	LATTANZI LUCA	X	
7	D'ANTONIO LEONARDO	X					

Partecipa il **Segretario Generale Dr.ssa Raffaella D'Egidio**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

**DATO ATTO** che nel caso del comune di Comune di Mosciano Sant'Angelo, le funzioni di Ente territorialmente competente sono svolte da AGIR Abruzzo - Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani Codice Fiscale: 93104950667;

**Esaminato** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza / spazzamento e lavaggio delle strade, e validato dall'AGIR Abruzzo, il quale espone un costo complessivo di € 1.633.398,00;

**Tenuto conto** che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- Determina del direttore generale AGIR n. 217/2024 del 13 maggio 2024;
- PEF validato in formato excel;
- Relazione di accompagnamento al PEF.



**Preso atto** della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall' AGIR Abruzzo - Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani Codice Fiscale: 93104950667;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 24.05.2022 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** in particolare l'art. 7 del citato regolamento comunale il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Visti**, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Richiamato** il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dall' AGIR Abruzzo - Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Visto** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

**Tenuto conto** che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024/2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

**Esaminate** inoltre le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni"*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di*

valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie";

**Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2024, complessivamente pari ad € 1.633.398 così ripartiti:**

- a. COSTI FISSI € 598.993**
- b. COSTI VARIABILI € 1.034.405**

**Richiamata** la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:  
a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

**Dato atto** che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:


Totale costi del piano economico-finanziario	€ 1.639.410,00
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€ 6.012,00
<b>Totale gettito tari</b>	<b>€.1.633.398,00</b>

**Ritenuto** di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- **61% a carico delle utenze domestiche;**
- **39% a carico delle utenze non domestiche;**

**Preso atto** dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con D.P.R. 158/1999;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate



nell'allegato della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**Ritenuto**, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- - **Prima rata o rata unica: 30.09.2024,**
- - **Seconda rata: 15.11.2024,**
- - **Terza rata: 15.01.2025**
- - **Quarta rata: 28.02.2025**

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;



- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Teramo sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
  - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
  - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**DELIBERA**



- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario, validati dall'Agir Abruzzo - Autorità di Governo dell'Ambito Territoriale, con provvedimento Determina del direttore generale AGIR n. 217/2024 del 13 maggio 2024;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
  - ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Teramo, nella misura del 5%;
  - ✓ le componenti perequative UR1.a e UR2.a, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- 6) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
  - **Prima rata o rata unica: 30.09.2024,**
  - **Seconda rata: 15.11.2024,**
  - **Terza rata: 15.01.2025**
  - **Quarta rata: 28.02.2025**
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 8) di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito \_\_\_\_\_, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la seguente motivazione:  
\_\_\_\_\_.



---

**PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267**

**Area Finanziaria**

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 15/05/2024

**Il Responsabile del Settore**  
F.to (Daniele Gaudini)

---

**SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA**

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere Favorevole**

Note:

---

Li, 15/05/2024

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari**  
F.to (Daniele Gaudini)



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la proposta di delibera che precede;

**Acquisiti** sulla stessa i pareri ex art. 49 del TUEL;

**Considerato** che, su proposta del Sindaco, è stato deciso l'accorpamento delle discussioni sul presente punto all'o.d.g. e sul precedente (*vedi verbale n. 23 in data odierna*) trattandosi di argomenti simili e di effettuare successivamente, per ogni singolo punto, votazioni separate;

**Udita** la relazione del Vicesindaco **Mirko Rossi**, il quale sintetizza ed illustra il contenuto della proposta (cfr. *All. A*);

**Uditi** i vari interventi dei consiglieri comunali, riportati integralmente nell'*Allegato A*);

**Ritenuto** di dover provvedere alla approvazione della cennata proposta di delibera;

**Con voti** favorevoli n. **10** (Galiffi, Rossi, Cordone, Andrenacci, Rapini, Nobile, D'Antonio, Passamonti, Azzaro, Lattanzi) e contrari n. **3** (Baldini, Del Gaone, Cianella) espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

-di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede;

**Inoltre,**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento;

**Con voti** favorevoli n. **10** (Galiffi, Rossi, Cordone, Andrenacci, Rapini, Nobile, D'Antonio, Passamonti, Azzaro, Lattanzi) e contrari n. **3** (Baldini, Del Gaone, Cianella) espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

-di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**Il Sindaco**  
F.to (Galiffi Giuliano)

**Il Segretario Generale**  
F.to (Dr.ssa Raffaella D'Egidio)

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all'albo on - line il 10/07/2024 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).

Dalla Residenza Comunale, li 10/07/2024

**L'istruttore Amministrativo**  
F.to Valeria Amatucci

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 27/06/2024, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 10/07/2024 al \_\_\_\_\_.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**L'istruttore Amministrativo**  
F.to Valeria Amatucci

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza Comunale, li 10/07/2024



**L'istruttore Amministrativo**  
Valeria Amatucci

CODICE	DESCRIZIONE	FISSA 2024	VARIABILE 2024
T0001	CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,91	74,11
T0002	CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	1,07	130,61
T0003	CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	1,16	153,55
T0004	CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	1,25	173,17
T0005	CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	1,26	207,18
T0006	CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	1,27	247,26
T0011	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,91	0,00
T0012	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI	1,07	0,00
T0013	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI	1,16	0,00
T0014	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI	1,25	0,00
T0015	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI	1,26	0,00
T0016	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	1,27	0,00
T0101	MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	0,98	1,82
T0102	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,73	1,36
T0103	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIR.	0,36	0,66
T0104	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR.	1,16	2,16
T0105	STABILIMENTI BALNEARI	1,11	2,07
T0106	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	0,51	0,95
T0107	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,04	1,94
T0108	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,07	1,98
T0109	CASE DI CURA E RIPOSO	1,71	3,18
T0110	OSPEDALI	2,23	4,16
T0111	UFFICI AGENZIE	1,83	3,42
T0112	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1,23	2,29
T0113	ABBIGLIAMENTO CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA	0,49	0,91
T0114	EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	2,15	4,01
T0115	FILATELIA TENDE TAPPETI CAPPELLI ANTIQUARIO	0,55	1,03
T0116	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	2,54	4,73
T0117	ATTIVITA ARTIGIANALI PARRUCCHIERE ESTETISTA	1,37	2,55
T0118	ATTIVITA ARTIGIANALI FALEGNAME IDRAULICO FABBRO	0,40	0,75
T0119	CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	0,47	0,89
T0120	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,71	1,32
T0121	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,42	0,79
T0122	RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	1,77	3,30
T0123	MENSE BIRRERIE HAMBURGERIE	1,92	3,58
T0124	BAR CAFFE PASTICCERIA	2,23	4,15
T0125	SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM.	1,40	2,62
T0126	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,95	1,76
T0127	ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO	2,30	4,30
T0128	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0,86	1,60
T0129	BANCHI DI MERCATI GENERE ALIMENTARI	12,89	24,01
T0130	DISCOTECHE NIGHT CLUB	1,64	3,05



11

IL DIRETTORE GENERALE



Determina n. 217 del 13 maggio 2024

Oggetto: Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe TARI 2024-2025 del Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO (TE), in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/rif.

**PREMESSO CHE:**

- la Legge Regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (BURA n. 40 Ordinario del 06/11/2013 è intervenuto sulla ridefinizione territoriale degli Ambiti Territoriali Ottimali attualmente individuati dall'art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i., che ha modificato una prima impostazione che era stata ipotizzata con n. 4 ATO coincidenti ciascuno con l'ambito territoriale delle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, sostituendolo con un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale denominato: ATO Abruzzo e prevedendo l'istituzione di un'unica "Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani", denominata: AGIR;
- l'art. 4 comma 2 della L.R. 36/2013 stabilisce che AGIR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- l'Assemblea di AGIR, con Deliberazione n. 3 del 31/05/2022, ha nominato l'ing. Luca Zaccagnini quale Direttore Generale dell'AGIR;

**PREMESSO ALTRESÌ CHE**

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 225/2018/R/rif, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 715/2018/R/rif, ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- l'Allegato A alla richiamata Deliberazione n. 443/2019, all'art. 1 definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito "ETC") come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione

ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con determinazione del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) ha definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2023, 465/2023/R/RIF, ha dato "Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196".
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, ha stabilito la "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/2023-DTAC ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif.

#### RILEVATO CHE

- All'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021 aggiornata:
  1. la ricezione del PEF "გვეჯიშ" da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
  2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 aggiornato ed il consolidamento del PEF;
  3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'*Allegato A* alla deliberazione ARERA n.363/2021 aggiornata);
  4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
  5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (PEF 2024-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da *Allegati 3 e 4* della determinazione ARERA del 6 novembre 2023 n.1/DTAC-2023), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
  6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere

entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle “pertinenti determinazioni” (cioè dall’approvazione in sede locale).

**DATO ATTO CHE:**

- PAGIR, Ente Territorialmente Competente (ETC), ha acquisito agli atti la seguente documentazione:
  - 1) CARICAMENTO IN PiATTAFORMA del 05/02/2024 ed integrato il 09/04/2024 e il 10/05/2024, con la quale il Comune di MOSCIANO SANT’ANGELO (TE) e il Gestore, hanno trasmesso la seguente documentazione:
    - a) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del GESTORE redatta secondo lo schema tipo di cui all’Allegato 3 alla determinazione ARERA n. 3/2023-DTAC;
    - b) relazione di accompagnamento al piano-economico finanziario predisposta dalla GESTORE secondo lo schema tipo di cui all’Allegato 2 alla determinazione ARERA n. 3/2023-DTAC;
    - c) relazione di accompagnamento al piano economico-finanziario predisposta dal Comune MOSCIANO SANT’ANGELO (TE) secondo lo schema tipo di cui all’Allegato 2 alla determinazione ARERA n. 3/2023-DTAC;
    - d) dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune MOSCIANO SANT’ANGELO (TE) redatta secondo lo schema tipo di cui all’Allegato 4 della determinazione ARERA n. 3/2023-DTAC;
    - e) Tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 di cui all’allegato 1 della determinazione ARERA n. 3/2023-DTAC.

**CONSIDERATO CHE:**

- all’art. 7.1) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 aggiornata è previsto che *“ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR-2 aggiornato), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente”*;
- all’art. 7.4) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 aggiornata è fissato che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento *“la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente”* fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore;
- all’art. 7.5) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 aggiornata è stabilito che, ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, l’Ente territorialmente competente *“assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità:*
  - a) *la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento.*
- all’art. 7.6) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 aggiornata è stabilito che *la trasmissione all’Autorità di cui al precedente comma 7.5*

avviene da parte dell'ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.

**VISTA:**

- la relazione di accompagnamento contenente le valutazioni dell'ETC di cui all'Allegato 2 della determinazione 6 novembre 2023 n.1/2023/DTAC, allegata alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale e, in particolare, la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 aggiornato.

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 8.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 aggiornata "è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo";
- ai sensi degli art. 4,5 e 6 del DLgs 241/1990, il responsabile del procedimento è lo scrivente.

**CONSIDERATO CHE:**

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

**VISTI E RICHIAMATI:**

- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- la Deliberazione ARERA n. 443/2019; il DLgs n. 152/2006 ss.mm.ii.;
- la Determinazione ARERA n. 02/2020; la Deliberazione ARERA n. 238/2020; la Deliberazione ARERA n.363/2021; la Determinazione ARERA n. 2/2021; la Deliberazione ARERA n. 389/2023; la Determinazione ARERA n. 1/2023-DTAC,



**DETERMINA**

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

- 1) di validare** l'aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 del piano economico finanziario per la determinazione della TARI 2024-2025 del Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) comprensivo di allegata relazione di accompagnamento come da all'Allegato 2 della Determinazione ARERA 6 novembre 2023 n.1/2023-DTAC;
- 2) di stabilire** che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo regolatorio 2024-2025 è pari:

Anno	2024	2025
ΣTV, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	1.034.405	1.051.702
ΣTF, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	605.005	630.169
<b>TOTALE</b>	<b>1.639.410</b>	<b>1.681.870</b>

così come determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 6 novembre 2023 n.1/2023-DTAC, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

- 3) trasmettere all'ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 7.4) della deliberazione ARERA n.363/2021 aggiornata;
- 4) di trasmettere, altresì, la presente Determinazione al Comune di MOSCLANO SANT'ANGELO (TE) per i successivi adempimenti di competenza;
- 5) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicità sul sito web dell'AGIR, sezione "amministrazione trasparente" così come previsto dall'art. 23, comma 1, del D.lgs. n. 33 del 2013 e dall'art. 1, comma 16, della Legge n. 190 del 2012;
- 6) di conservare l'originale della sottoscritta determina nel Registro interno delle Determinazioni del Direttore Generale dell'AGIR.

Il Direttore Generale  
Ing. Luca Zaccagnini




Dibattito punto n. 8) e n. 9) all'odg del CC del 27/06/2024

Alle ore 19:24, il Presidente avvia il dibattito sul punto **8. APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI – ANNO 2024.** e sul punto n. **9. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024..**

Sul punto, prende la parola Sindaco/Presidente **Giuliano GALIFFI** che dichiara:

Passiamo ai punti.

Due punti sono attinenti, Punto 8 : "Approvazione del piano economico-finanziario tari anno 2024", e Punto 9: "Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti tari anno 2024."

Si propone pertanto una unica discussione dei due punti e votazioni separate.

Siete d'accordo? Allora, illustra l'assessore Rossi.

Prende la parola **Vicesindaco Mirko ROSSI**:

Grazie.

Allora, come potete vedere dal frontespizio di entrambe le proposte di delibera, si tratta di due proposte di deliberazione che provengono in realtà già dalla precedente amministrazione.

Erano state depositate agli atti della Segreteria il 15 maggio scorso, poi si è optato per ovviamente non inserirle, non essendovi una scadenza che tra l'altro è stata prorogata proprio qualche giorno fa, al 20 luglio prossimo, quando invece doveva essere il 30 giugno.

Siamo ad approvare per la terza annualità il PEF della TARI sulla base del nuovo schema di gestione validato dall' ARERA.

Pertanto questo altro non è che l'aggiornamento di un PEF che noi abbiamo già votato due volte qui in Consiglio Comunale nei due anni precedenti e che si riferisce, per quanto riguarda la sua struttura dei costi, all'anno n-2, quindi la TARI 2024 è definita sulla base dei costi storici del 2022 per intenderci, questo da normativa Arera. Viene fuori applicando i coefficienti di calcolo, tra l'altro il PEF della TARI è stato inviato all'ente d'ambito che è l'AGIR, il 5 febbraio scorso, quindi è un lavoro che ha richiesto una validazione.

L'AGIR, l'ente regionale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, si è trovata a validare tutti i PEF della Regione, quindi potete immaginare un po' anche la situazione di difformità che ha affrontato.

Comunque, in ogni caso manteniamo inalterata la struttura dei costi. Il PEF definitivo cuba, Euro 1.633.398, suddivisi in 598.993 Euro costi fissi, e 1.034.000 Euro in costi variabili, suddivisi a loro volta il 61% sulle utenze domestiche e il 39% sulle non domestiche, come nel 2023.

Anche la struttura delle scadenze, per quanto riguarda il pagamento della TARI, vengono riconfermate quelle degli anni passati, 30 settembre per la prima rata unica, 15 novembre per la seconda rata, 15 gennaio 2025 terza rata, 28 febbraio 2025 per la quarta rata.

Ci sono variazioni minime, dovute ad alcune nuove componenti che Arera ha obbligato ad inserire nei PEF, che possono sembrare magari un po' bizzarre, si tratta di 10 centesimi a utenza per il fondo nazionale per lo smaltimento dei rifiuti pescati in mare, che tutti i comuni sono obbligati ad inserire sulle utenze e di 1,50 Euro ad utenza, oltre ai costi ovviamente, che riguarda un fondo nazionale per la gestione dei rifiuti nelle calamità naturali.

Sono variazioni minime che sono state contenute, tra l'altro in un'annualità dove l' ARERA aveva autorizzato la rivalutazione dei PEF sulla base dell'andamento inflazionistico, fino ad un aumento massimo del 13,7%, quindi ciò ovviamente non è avvenuto.

Vengono confermate anche tutte le detrazioni precedentemente esistenti a carico del bilancio comunale che cubano per circa 240 mila euro.

Sul punto, prende la parola Consigliera **Nadia BALDINI** che dichiara:

Per quanto concerne l'approvazione del piano economico e l'allegata relazione dell'autorità di gestione integrata rifiuti Abruzzo, volevo fare alcune domande circa il superamento del limite che a pagina 8 viene segnalato

come sì, "livello non soddisfacente in merito alla valutazione per il livello di efficacia dell'attività di preparazione per l'utilizzo e per il riciclo".

Inoltre volevo chiedere spiegazioni all'assessore preposto come mai a pagina 23 di questa relazione ci dice che: "la quantificazione è avvenuta senza disponibilità dei dati richiesti, calcolo di default."

Quindi come è stata fatta questa relazione? Inoltre, sul punto 9 delle tariffe, permetteteci una riflessione di natura politica per quanto riguarda la ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche.

L'utenza non domestica, ricordo a me stessa che alcuni anni or sono, era del 35% che oggi siamo arrivati al 39%.

Parliamo della scorsa consiliatura, Sindaco, sì, era del 35%. Pagina 6 della volta scorsa, la siamo andati a rivedere.

Come mai non abbiamo fatto nulla per incentivare le utenze non domestiche, per essere attrattivi nei confronti degli investitori e per essere attrattivi nei confronti di chi ha un esercizio pubblico, un'impresa, anche un bar o un ristorante? Grazie.

Sul punto, prende la parola Vicesindaco **Mirko ROSSI** che dichiara:

Allora, riguardo l'appunto che è stato fatto sulla quantificazione della tariffa con assenza di dati richiesti, si parla ovviamente dell'ultimo paragrafo, quello del monitoraggio del grado di copertura, costi efficienti e raccolta differenziata.

Che vuol dire? Allora, a parte che il calcolo delle tariffe della Tari dovrebbe e ancora non lo è, ma non a Mosciano, in Abruzzo, avvenire sulla base di costi standard, che se fossero applicati nella definizione tale che ne dà la norma nazionale, verrebbero dei costi che ad oggi sono nettamente superiori rispetto alla Tari che andiamo ad approvare.

Pertanto si parla, per quanto riguarda "dell'assenza dei dati richiesti" di uno dei tantissimi coefficienti che... in allegato alla delibera c'era anche un file excel di diverse cartelle di lavoro, la cui comprensione necessiterebbe, lo dico senza problemi, di una seduta che con il ragioniere, una seduta quasi spiritica con il ragioniere per comprenderne fino a fondo il funzionamento, riguarda questo parametro qui, l'assenza di dati storici sulla copertura dei costi, sul monitoraggio dei costi efficienti, quindi è solo per quel parametro l'assenza di dati richiesti.

Dopodiché è tutto un meccanismo di calcolo che deriva dalla trasmissione dei costi storici del servizio, dalla struttura dei costi e da alcune valutazioni dimensionali dell'ente.

Per quanto riguarda la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, il ragionamento che si è fatto negli anni e che viene riconfermato in questa Tari qui, è quello di cercare sulla base dell'andamento anche delle regole che normano i PEF della Tari, quello di equidistribuire il peso del servizio, per far sì che non ci siano da un anno all'altro oscillazioni importanti tra le utenze dell'anno prima e quelle dell'anno successivo.

Cambiando alcuni parametri di calcolo, necessariamente va ridistribuita la ripartizione del peso del servizio tra le varie utenze per tipologia e poi per categoria all'interno delle due tipologie, per far sì che non vi siano oscillazioni tra un anno e l'altro considerevoli.

Interviene quindi Consigliere **Luca LATTANZI**:

Molto brevemente perché credo di conoscere bene il provvedimento.

Le tariffe risentono, l'ha detto anche prima il Vicesindaco, della quantificazione sul PEF dei due anni dietro. Si spera che l'applicazione della nuova gara d'appalto, possa essere quantificata già in parte dal prossimo anno e poi negli anni successivi, perché quella gara che ho seguito personalmente nella precedente amministrazione, ha un costo decisamente inferiore quindi dovrebbe portare, a meno di sorprese del legislatore in fase di calcolo successiva, porterà a una riduzione sostanziale delle tariffe, e questo è una specie di presa d'atto, non è tecnicamente da chiamare così oggi, ma è piuttosto una presa d'atto di un calcolo complicatissimo e astruso che fatico ancora a comprendere come si possa spendere una somma, però i calcoli si fanno sui due anni precedenti dove la somma era più alta.

Il legislatore ce lo impone, ne prendiamo atto però, dal prossimo anno se tutto va senza magheggi vari dalla parte del legislatore, le tariffe dovrebbero scendere proprio in virtù di quella gara che avevo promosso, quindi il mio voto è favorevole ovviamente.



Interviene quindi **Consigliera Maria Cristina CIANELLA:**

Il mio sarà un discorso molto generale, perché sappiamo che l'impostazione del piano economico e delle tariffe della TARI, rappresentano un asse portante di quello che poi è il bilancio comunale.

L'imposizione del pagamento della TARI è proprio alla base della maggiore contribuzione che i nostri cittadini, sia a titolo di persone private che come attività commerciali, concorrono a dare costruendo quasi la metà del bilancio comunale.

E' chiaro che di queste cose ne abbiamo parlato tante volte nel corso del tempo, così come abbiamo parlato della necessità appunto di provvedere ad una gara diversa, che avesse più attenzione soprattutto non solo alla virtuosità della raccolta differenziata, ma anche alla premialità che ha il significato della raccolta differenziata rispetto al cittadino. Perché incentivarlo con uno sconto, con una diminuzione della tariffa, significa incentivarlo nella comprensione più utile di quello che è il messaggio e l'operazione che vuole dare.

Pertanto ecco, il mio non può che essere voto contrario, proprio alla luce del fatto che questa è la base di quello che poi è l'intenzione di spesa sul bilancio comunale, quello che chiedo è che soprattutto, ripeto, con la nuova gara si attenzi questo dualismo fondamentale, quindi la strada parallela tra l'impulso alla raccolta differenziata che abbia però direttamente, sul cittadino privato e sulle attività economiche, un riverbero da far capire a lui, a noi, effettivamente l'importanza per l'ambiente ma anche per l'economia della nostra collettività. Grazie.

Prende la parola **Sindaco/Presidente Giuliano GALIFFI:**

Ci sono altri interventi?.. altrimenti passiamo a votazione.

